

Marca
da bollo
€ 14.62

Al Comune di
ACQUI TERME
Ufficio Commercio

OGGETTO: Domanda di **AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA** di esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (art. 10, comma 1, L.R. 29/12/2006, n. 38).

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ e residente in _____
Via _____ C.F. _____
telefono _____, in qualità di:

- titolare dell'impresa individuale
 legale rappresentante della società
 delegato della società

avente denominazione o ragione sociale _____
con sede nel Comune di _____,
in (Via, Piazza) _____, C.F. _____
Partita IVA _____, N. registro imprese _____ presso
la C.C.I.A.A. di _____

CHIEDE

in occasione della manifestazione " _____",
che avrà luogo nei giorni _____, il rilascio
dell'autorizzazione temporanea di cui all'articolo 10 della Legge Regionale n° 38 del 29 dicembre
2006 per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per la/le attività indicata/e nella
domanda presentata per ottenere l'autorizzazione sanitaria ex art. 2 L. 283/63, da utilizzare nei
seguenti luoghi: _____

Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni dichiarate è
punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più
grave reato così come previsto dall'art. 21 della legge 241/90.

Il sottoscritto dichiara che é stato compilato anche :

Allegato A

Data _____

Firma _____

ALLEGATO A

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ e residente in _____
Via _____ C.F. _____:

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti professionali per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in quanto:
- in possesso di certificato di iscrizione R.E.C. presso la Camera di Commercio di _____ rilasciato in data _____;
 - in possesso del seguente titolo di studio _____ conseguito presso _____ in data _____;
 - di essere o essere stato collaboratore nel periodo dal _____ al _____ di _____, iscritto nel registro delle imprese della provincia di _____ - e di essere iscritto all'INPS nella gestione commercianti;
 - di essere o essere stato dipendente qualificato della ditta _____ con sede in _____ nel periodo dal _____ al _____, livello _____, tipo di contratto applicato: _____ con mansioni di _____;
 - di essere o essere stato legale rappresentante a partire dal _____ della società _____, iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____ al n. _____ dal _____, con inizio dell'attività di somministrazione dal _____ fino al _____ e di essere iscritto all'INPS nella gestione commercianti;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n.575" (antimafia);
- che l'attività viene svolta in conformità a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria;
- di aver inoltrato apposita D.I.A. differita ex REG. CE 852/2004 e DGR n. 79-7605 del 26/11/2007;
- _____

(Data) _____

(Firma) _____

NOTE:

L'articolo Art. 10 (Autorizzazioni temporanee)

1. In occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, sempre che il richiedente, o il delegato appositamente designato a seguire l'attività di somministrazione, siano in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto, in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione, le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 non si applicano.

3. Le autorizzazioni temporanee hanno validità temporale tassativamente circoscritta al periodo di svolgimento delle manifestazioni cui fanno riferimento e sono valide con esclusivo riferimento ai locali o luoghi cui si riferiscono.

4. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali.

5. Per le autorizzazioni temporanee vige il divieto di cui all'articolo 7, comma 4.

Estratto dell'articolo 7 comma 4:

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco può, con propria ordinanza, temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Requisiti professionali da indicare:

a) aver frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell'attività, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ed averne superato l'esame finale;

b) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto già previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e dall'articolo 2 della l. 287/1991 e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già in attività all'entrata in vigore della presente legge;

c) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS).

d) hanno frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell'attività di somministrazione, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione delle leggi regionali di settore ai sensi dell'art. 117 c. 4 del novellato titolo V Cost., avendone superato l'esame finale *

e) hanno frequentato con esito positivo i corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, per tale intendendosi il caso dei diplomi di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell'alimentazione e titoli equipollenti *

f) avere presentato prima del 5 gennaio 2007 domanda di iscrizione al REC oppure avere superato con esito positivo le prove di idoneità previste per l'iscrizione al REC

I Puntii d) e e) solo fino a quando sarà definito quanto previsto all'articolo 5 comma 4 della LR38/2006:

“La Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), e del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività di cui al comma 3, e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 9, della l.r. 28/1999.”

ART. 11 T.U.LL.P.S.

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

ART. 92 T.U.LL.P.S.

Oltre a quanto è previsto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.